



Proposta di Deliberazione al Consiglio Comunale

UFFICIO PROPONENTE	Pianificazione
PROPOSTA	DLPIANI-5-2017
DATA PRESENTAZIONE	13/07/2017
OGGETTO	Adozione Variante al P.R.G. Vigente ai sensi dell'art.7 della L.R. 4/2015, "Varianti Verdi per la riclassificazione di aree edificabili".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05-06-2007 ha approvato ai sensi dell'art.46 della L.R. 61/85 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia e la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n.2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n.63 del 04.08.2009;

- la recente legge regionale 16.03.2015, n. 4 avente ad oggetto "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali" pubblicata sul B.U.R.V. n. 27 in data 20.03.2015, prevede, in particolare, all'art. 7, che chiunque abbia interesse, possa presentare richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché esse siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili;

- la suddetta L.R. n.4/2015 prevede inoltre che i Comuni, entro il termine di 180 giorni dalla sua entrata in vigore, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, debbano pubblicare all'albo pretorio un avviso con il quale gli aventi titolo, che abbiano interesse, presentino entro i successivi sessanta giorni, la richiesta di riclassificazione sopra enunciata.

VISTO CHE:

- l'Amministrazione Comunale ha deciso di procedere alla valutazione di eventuali richieste di trasformazione delle aree edificabili in aree inedificabili secondo specifica riclassificazione;

- l'avviso è stato pubblicato all'albo Pretorio online del Comune di Chioggia dal 26/08/2015 al 26/10/2015 come risulta dal referto di pubblicazione del Messo Comunale, n. reg. 2764;

- sono pervenute numero ventuno richieste di riclassificazione come da elenco allegato (All. n.1);
- le manifestazioni di interesse devono essere sottoscritte da tutti i proprietari e da eventuali soggetti che godono di un diritto reale sull'area proposta oggetto di trasformazione;
- le istanze pervenute, ritenute coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, vengono accolte mediante approvazione di variante allo strumento urbanistico generale con le modalità indicate nell'art.7 comma 2, della Legge Regionale n. 4/2015, come precisato nell'avviso pubblicato;
- l'Ufficio Urbanistica ha esaminato le richieste pervenute ed eseguito una istruttoria con relativo parere per la valutazione da parte del Consiglio Comunale;
- ogni richiesta è stata esaminata singolarmente come da schede allegate e che ad ognuna di esse è stata associata una specifica proposta di accoglimento/non accoglimento;

PRESO ATTO CHE:

- per l'accoglimento bisogna procedere con l'adozione di apposita variante al Piano Regolatore Generale (PRG) con la procedura prevista dai commi 6 e 7 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "*Norme per l'assetto e l'uso del territorio*" e successive modificazioni secondo le indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 7 della L.R. n.4/2015;
- ai sensi dell'art. 50 comma 16 della L.R. 61/85 e s.m.i., la variante adottata non incide sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informativi del piano regolatore generale, né si pone in contrasto con la pianificazione di livello superiore;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della suddetta L.R. N.4/2015, le eventuali varianti di cui al capo precedente non influiranno comunque sul dimensionamento del redigendo PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU);
- l'accoglimento della richiesta comporterà l'inedificabilità dell'area fino alla approvazione di una eventuale futura variazione del Piano Regolatore Comunale o del P.I.;
- lo stanziamento IMU risulta in ogni caso garantito dalle previsioni del gettito IMU relativo alla prima rata;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la L.R. 61/1985, la L.R. 11/2004 e s.m.i. e la L.R. 4/2015;
- il parere favorevole/non favorevole espresso dalla Commissione Consiliare in data ;

ACQUISITI I PARERI del responsabile di Servizio, per la regolarità dell'atto sotto l'aspetto tecnico espressi ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18.8.00, n. 267 ed inseriti nella presente deliberazione;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che si danno qui per integralmente riportati,

DI ADOTTARE la variante al vigente Piano Regolatore Generale, costituita dai seguenti elaborati grafici:

- ALL. n.2/a : ESTRATTO TAV. 13.1.E S. Anna - Cà Lino - Isola Verde scala 1:5000;
- ALL. n.2/b : ESTRATTO TAV. 13.3.8 scala 1:2000 - ESTRATTO TAV. 13.3.14 scala 1:2000;
- ALL. n.3 : ESTRATTO Allegato 1A - Schede Tecniche di Attuazione Zone C2;

allegati alla presente che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ai sensi della L.R. 4/2015 art. 7 comma 2 secondo la procedura prevista dai commi 6 e 7 dell'art. 50 della L.R. 61/1985 ;

DI DISPORRE che l'accoglimento della richiesta comporterà l'inedificabilità totale dell'area o del lotto fino alla approvazione di una eventuale futura variazione del Piano Regolatore Comunale o del PI anche ai sensi e per gli effetti dell'art.9 comma 1 lettera D) della L.R. 14/2009 ("Piano Casa") e s.m.i.;

DI INCARICARE il Servizio Urbanistica della pubblicazione della presente variante secondo quanto previsto dalle norme in vigore.

DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs 33/2013 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online.

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.

DI DARE ATTO che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO l'art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267;
ESAMINATA la proposta di Deliberazione

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Il Dirigente Settore Urbanistica
(Gianni Favaretto)
FIRMATO DIGITALMENTE